

*Provincia di Roma
Dipartimento IV, Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale*

<i>Impianto</i>	<i>Trattamento e trasformazione del latte</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Via Fondi di Monastero, 262 - 00131 - Roma</i>
<i>Gestore</i>	<i>CENTRALE DEL LATTE di ROMA SPA Via Fondi di Monastero, 262 – 00131 – Roma</i>
<i>Pratica numero interno</i>	<i>15</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>6.4.c Impianto di trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).</i>

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'Arpa Lazio Sezione di Roma, ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, l'attuazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale, allegando la quietanza di cui al punto 2;
2. prima della comunicazione di cui al punto 1., in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa per i controlli programmati stabiliti nel Piano di Monitoraggio e Controllo nel periodo che va dalla data di cui al punto 1. al termine del relativo anno solare;
3. entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
4. entro il 1° marzo di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Provincia, all'Arpa e al Comune di Roma, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo;
5. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, così come disposto dal comma 1 dell'articolo 29-undecies del D. Lgs. 152/2006;

6. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;
7. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e cartaceo per un periodo di tempo pari alla durata dell'A.I.A.;
8. identificare in maniera chiara, utilizzando la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti, ed effettuare, entro 90 giorni dal ritiro del presente provvedimento, la georeferenziazione di tutti i punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale, dandone comunicazione alla Provincia;
9. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza, e relative integrazioni, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
10. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Provincia. Tali modifiche saranno valutate dalla Autorità competente, ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D.Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione; sottoporre a periodici interventi di manutenzione secondo il programma che il gestore adotta per il presente impianto tutti i macchinari, le linee di produzione e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali;
11. assicurare che non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;
12. prendere le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
13. gestire i rifiuti solidi o liquidi e le acque reflue derivanti da tali interventi nel rispetto della normativa vigente in materia;
14. provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
15. fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto da parte degli Enti preposti all'attività di controllo, nel prelievamento dei campioni e nella raccolta di qualsiasi informazione;
16. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

17. qualora intenda cessare l'attività, comunicare tale intenzione alla Provincia, al Comune di Roma ed all'Arpa. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune di Roma e all'Arpa, un adeguato piano di dismissioni e ripristino del sito.
18. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
19. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il Gestore autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
20. comunicare alla Provincia, alla sezione provinciale di Roma di Arpa Lazio eventuali cambiamenti riguardanti:
 - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);
 - procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
 - procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
 - procedure per la gestione delle emergenze ambientali.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Quadro emissivo e limiti di emissione

Descrizione dell'impianto	Sigla emissione	Portata Nm ³ /h	Temp (°C)	Sostanze inquinanti	Valori limite mg/Nm ³	Sistema di abbattimento
Camino	E1 Caldaia	3000	130	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-
Camino	E2 Caldaia	3000	130	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-
Camino	E3 Caldaia	3000	130	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-
Camino	E4 Impianto di deodorizzazione	15000	AMBIENTE	NH ₃ H ₂ S Mercaptani	20 5 5	-
Camino	E5 Caldaia	950	60	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-
Camino	E6 Caldaia	1900	60	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-
Camino	E7 Caldaia	758	60	Polveri CO NO _x SO _x	5 100 200 35	-

- I valori limite orari sono riferiti alle condizioni normali (273,5 K e 101,3 kPa) ed al volume secco.
- I valori di emissione delle caldaie sono riferiti ad un tenore di O₂ pari al 3%.

Prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera

21. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;
22. entro 45 giorni dalla comunicazione di cui al punto 1 (prescrizioni di carattere generale) il Gestore, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del D. Lgs. 59/05, comunica alla Provincia di Roma, all'Arpa Lazio e al Comune di Roma, i dati relativi ai rilevamenti delle emissioni di due giorni non consecutivi effettuati in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci ore/giorno, nel periodo orario 8:00-21:00;
23. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto di tali limiti di emissione, con esclusione delle fasi di avviamento ed arresto;
24. gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse e fuggitive dalle lavorazioni autorizzate; nel caso si verificano fenomeni rilevanti

- di emissioni di odori la Provincia si riserva la facoltà di prescrivere ulteriori sistemi di contenimento;
25. in considerazione del potenziale impatto odorigeno delle emissioni, la società dovrà determinare la concentrazione di odore prodotta dallo stabilimento con particolare riferimento all'impianto di deodorizzazione. Il monitoraggio dovrà essere effettuato nel periodo estivo anche con tecniche di campionamento di tipo passivo. I risultati dovranno essere trasmessi con il primo report annuale di attività utile. L'autorità competente si riserva di chiedere ulteriori indagini in base ai risultati ottenuti;
 26. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi. Tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Provincia, all'Arpa Lazio ed al Sindaco;
 27. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
 28. lo sbocco dei condotti di scarico dovrà essere verticale verso l'alto e realizzato in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite dalle norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria.

Monitoraggi periodici

29. Il Gestore deve comunicare alla Provincia e alla Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici relativi alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici di cui al piano di monitoraggio e controllo;
30. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, le polveri alle emissioni E1, E2, E3, E5, E6 ed E7; l'ammoniaca, l'acido solfidrico e i mercaptani all'emissione E4; la periodicità è indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo.
31. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, alle pertinenti norme ISO ovvero alle norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372", che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica. Il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06.
32. il Gestore deve trasmettere i risultati degli autocontrolli effettuati, alla Provincia, alla Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio e al Comune di Roma, allegando i relativi

certificati analitici, firmati da tecnico abilitato, e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione.

CONSUMO RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA

Il Gestore deve:

33. sottoporre a trattamento, come previsto dal Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio della Regione Lazio, con deliberazione n. 42 del 27/09/07, le acque di prima pioggia raccolte sulle aree soggette ad inquinamento;
34. assicurare che nessuna attività venga svolta sulle superfici esterne le cui acque meteoriche non sono sottoposte al trattamento della prima pioggia;
35. scaricare nel rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tabella 3 Allegato 5 parte III al D.L.vo 152/06.
36. garantire l'accessibilità al pozzetto denominato MN1 al fine di consentire all'autorità competente al controllo l'effettuazione di eventuali indagini qualitative di cui all'art. 24 comma 1 del PTAR;
37. non attivare nuovi scarichi non autorizzati;
38. non conseguire i limiti di accettabilità di cui al punto 35 mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D.L.vo 152/2006, art. 101 c.5);
39. mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo dello scarico industriale e delle acque di prima pioggia, per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico, nei punti assunti per la misurazione (D.L.vo 152/2006, art. 101 c.3) indicati nella planimetria allegata;
40. comunicare o confermare, entro 30 gg dalla data di rilascio della presente autorizzazione, il nominativo del referente per l'impianto (art. 26 c. 4 delle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio);
41. gestire i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nel rispetto della Parte Quarta del D.L.vo 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92;
42. rispettare il limite di 5.000 UFC/100 ml per il parametro "Escherichia coli";
43. notificare all'Amm.ne Prov.le di Roma qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" e la scheda "Consumi idrici" allegate alla domanda;
44. proseguire il monitoraggio e controllo dei livelli di consumo di acqua, sia per i singoli processi produttivi che per l'intero impianto, al fine di perseguire l'ottimizzazione dei livelli esistenti;
45. verificare con cadenza annuale l'efficienza dei processi di depurazione delle acque reflue attraverso il confronto delle misure degli analiti rilevate a monte del processo, al pozzetto intermedio AI1 a valle del trattamento chimico fisico ed a valle dell'intero processo depurativo. I risultati delle verifiche devono essere trasmessi alla Provincia.

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

46. nel caso di malfunzionamenti o avarie degli impianti di trattamento delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve adottare procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità;
47. in situazioni di emergenza che possano comportare rischio di inquinamento, deve essere dato immediato avviso all'Arpa Lazio e alla Provincia, al fine di predisporre congiuntamente gli interventi del caso;

EMISSIONI SONORE

Limiti di emissione

Il Gestore deve:

48. rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Roma, e riportati nelle tabelle B e C che seguono.

Tabella A: classificazione del territorio comunale

CLASSE III – aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV – aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V – aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI – aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	45	35
II	50	40
III	55	45
IV	60	50
V	65	55
VI	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I	50	40
II	55	45
III	60	50
IV	65	55
V	70	60
VI	70	70

49. attuare gli ammodernamenti e le manutenzioni della linea di produzione e degli impianti di servizio verificando di non peggiorare le emissioni sonore.
50. effettuare una campagna di rilievi acustici rilevando i livelli sonori emessi, con misure presso i ricettori sensibili durante il funzionamento alla massima potenzialità dell'impianto. In particolare, deve effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005 e finalizzato alla verifica di conformità con i valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e comprendenti quelli già considerati, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche. In tutti i casi, le misure devono essere ripetute secondo la periodicità prevista dal P.M.eC., nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC; la campagna di monitoraggio dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo ad Arpa Lazio che, qualora lo ritenga necessario, assisterà ai rilevamenti e/o indicherà alla ditta eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche;
51. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per almeno 6 anni, a disposizione degli Organi di controllo, qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti.

RIFIUTI

Prescrizioni specifiche per la produzione, gestione e smaltimento dei rifiuti

Il Gestore deve:

52. classificare i rifiuti, generati nelle varie fasi di processo produttivo, ogni anno e ogni qual volta cambi il ciclo di produzione e/o con la frequenza richiesta dagli impianti presso i quali i rifiuti vengono conferiti, secondo quanto stabilito nella Decisione 2001/118/CE; Il Gestore inoltre, dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. Eventuali consistenti aumenti prodotti rispetto all'anno precedente dovranno essere opportunamente giustificati
53. assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148;
54. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i.; in caso contrario i rifiuti devono essere recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, devono essere eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente a norma del medesimo decreto legislativo;
55. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
56. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 s.m. e i.;
57. i recipienti contenenti rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimiche-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuori uscita del contenuto sia di dispositivi atti a rendere sicure e agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
58. i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire fra loro, devono essere stoccati in modo di non venire a contatto fra loro;
59. relativamente alla vendita del latte in prossimità di scadenza, qualificato come sottoprodotto, ad allevamenti, devono essere rispettate le condizioni previste nella Nota del Ministero della Salute prot. n. 0030657-P-26/06/2011 avente come oggetto: Regolamento (UE) 142/2011: Nota applicativa dell'allegato X, capo II, sezione 4 (materie prime per mangimi) sia con riferimento alle modalità di raccolto, trasporto e identificazione (punto 1) che relativamente alle comunicazioni da effettuare alle ASL nonché alla tracciabilità dei "prodotti" (punto 2), pertanto entro 180 gg il Gestore deve individuare l'area di stoccaggio per tali prodotti (cella frigorifera), deve essere stabilita una procedura che garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura. Inoltre i prodotti devono rispettare i criteri microbiologici fissati dall'allegato X, capo I del Reg (UE) 142/2011 ed il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni impiegando l'apposito registro di cui all'art.22 del Reg. (CE) 1069/2009;

60. i contenitori e le vasche di raccolta destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere destinati ciascuno per ogni tipologia di rifiuti avente lo stesso codice CER, e disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione (vedi aree stoccaggio da D1 ad D16 nella planimetria B22 allegata);
61. relativamente al deposito temporaneo disciplinato all'art.183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato ogni tre mesi o al raggiungimento dei limiti quantitativi;
62. il deposito dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti), caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche; in particolare tutti i piazzali interessati dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazione di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzati; all'interno del sedime dell'impianto le aree scoperte adibite al deposito di rifiuti, devono essere impermeabilizzate e deve essere garantito idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche.
63. i contenitori vuoti dedicati all'accumulo dei fanghi provenienti dal depuratore, nelle fasi in cui non sono utilizzati devono essere parcheggiati in area dedicata e mantenuti coperti onde evitare l'immissione di acque meteoriche;
64. le aree destinate allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti devono essere contrassegnate visibilmente per una rapida individuazione;
65. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente, e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96.

SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

66. Il Gestore deve assicurare un'adeguata gestione e manutenzione dell'area dei piazzali, attraverso appositi piani di ispezione, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo.

ENERGIA

67. Il Gestore dovrà verificare il rendimento complessivo dell'impianto di produzione di energia termica con cadenza annuale, registrando i dati risultanti.

CONTROLLI PROGRAMMATI DI ARPA LAZIO

68. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;

69. Arpa potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del P.M.eC. (metodi di campionamento e analisi), al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;
70. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
71. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato (punto 2 del presente Allegato Tecnico);
72. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà:
 - A) verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore (punto 4 del presente Allegato Tecnico), individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
 - B) accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
 - C) effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo, comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.

Le tariffe relative alle attività di controllo, di cui all'art. 3 del Decreto 24/04/2008, devono essere versate secondo le modalità previste dall'art. 6 del medesimo decreto sul conto corrente postale INTESTATO ad Arpa Lazio con la seguente causale: "A.I.A. - somma dovuta per i controlli previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale n. del).